

Schema di Delibera di Assemblea di Bacino

**Oggetto: Rettifica della determinazione ed approvazione del piano economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il 2020 mediante il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ARERA per il Comune di Caorle in gestione ASVO S.p.A.**

**Premesso**

- che il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente è stato istituito per effetto della Convenzione per la gestione associata del servizio rifiuti ai sensi dell'art. 30 del TUEL, sottoscritta in data 24 novembre 2014 dai rappresentanti dei 45 Comuni partecipanti al bacino territoriale "Venezia";
- che ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della Convenzione istitutiva, spetta all'Assemblea di Bacino la competenza in ordine all'approvazione del piano finanziario complessivo del bacino;

**Considerato**

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, che al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95;
- che l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che ARERA, nello svolgimento delle proprie funzioni, debba perseguire la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...];

**Rilevato**

- che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre, le funzioni di:
  - predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione del capitale, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga" (lett. f);

- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento (lett. h);
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
- che con deliberazioni dell'anno 2019 ARERA ha approvato i primi atti inerenti il controllo del settore rifiuti, tra cui le principali:
  - deliberazione n. 443/2019: definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e determina il nuovo metodo tariffario (MTR);
  - deliberazione n. 444/2019: da un lato dispone i contenuti minimi obbligatori in materia di trasparenza e dall'altro rimanda la regolazione in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio integrato di gestione dei RU e servizi che lo compongono a successiva regolamentazione.
- che nel 2020 ARERA ha approvato ulteriori deliberazioni inerenti all'applicazione del nuovo metodo tariffario:
  - Deliberazione n. 57/2020: Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente
  - Deliberazione n. 102/2020: Richiesta di informazioni per l'adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19;
  - Determinazione n. 2/2020: Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;
  - Deliberazione n. 238/2020: Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

## Considerato inoltre

- che a seguito dell'emergenza COVID 19 nei primi mesi del 2020 sono stati approvati alcuni provvedimenti che parzialmente modificano il quadro normativo di riferimento:
  - Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 27/2020 (cosiddetto **decreto Cura Italia**) secondo cui, ai sensi dell'art. 107 comma 5, "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".
  - Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto **decreto Rilancio**), secondo cui, ai sensi dell'articolo 148, sono allineati i termini di approvazione delle tariffe della TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, mediante l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del DL 18/2020 e del comma 683 bis della Legge 147/2013. Pertanto in base al combinato disposto dell'art. 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'art. art. 1, comma 683, della L. 27.12.2013, n. 147, il termine per

l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e del bilancio di previsione è il 31 luglio 2020.

- deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020 con cui ARERA adotta le prime misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19, volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze del servizio rifiuti derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

## **Richiamate**

- la deliberazione di Assemblea di Bacino n 4 del 26.06.2020, assunta a seguito dell'Atto di Indirizzo del Comitato di Bacino n. 1/2020 del 28 maggio 2020, che prevede:
  - l'applicazione dell'art. 107 comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 27/2020, al fine di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione dei Piani Economico Finanziari del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 dei 45 Comuni del bacino Venezia. "L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".
  - rimandare a successivi atti da assumere con deliberazione assembleare quanto previsto dalle Deliberazioni ARERA n. 443/2020, 57/2020, 102/2020 e 158/2020;
- la deliberazione n. 11 del 30 novembre 2020 con cui l'Assemblea di Bacino ha approvato il Piano Economico Finanziario 2020 dei Comuni in gestione ASVO S.p.A., tra cui anche quello del Comune di Caorle;

## **Visto**

- che il PEF 2020 per il Comune di Caorle validato con la citata deliberazione riporta un errore di imputazione non essendo stato inserito il costo comunale di gestione del rifiuto spiaggiato, per un importo di € 274.775,23, pari al 50% del conguaglio 2017, in deroga alla metodologia ARERA, come da istanza del Comune stesso del 25.11.2020 acquisita agli atti con prot.1121/2020;

## **Ritenuto doveroso**

- rettificare quanto indicato per il Comune di Caorle nella deliberazione n. 11 del 30 novembre 2020 dell'Assemblea di Bacino, valorizzando alla voce CGG della colonna di competenza del comune l'importo di € 274.775,23;
- aggiornare pertanto il PEF complessivo dei Comuni in gestione ASVO S.p.A. (allegato A alla delibera di Assemblea di Bacino n. 11/2020), senza alterare l'equilibrio economico finanziario precedentemente dichiarato dal gestore ASVO S.p.A. con propria nota acquisita con prot. n. 1127 del 27.11.2020;

**Dato atto** dell'acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa;

Tutto ciò premesso e considerato;

## **L'ASSEMBLEA DI BACINO**

### **DELIBERA**

- 1) di riapprovare, per quanto espresso in premessa facente parte integrante del presente provvedimento, in sostituzione a quanto approvato al punto 1 della delibera di Assemblea di



Bacino n. 11 del 30.11.2020, il Piano Economico Finanziario 2020 del Comune di Caorle, presentato in forma c.d. "grezza" dal gestore ASVO S.p.A. con nota assunta al prot. n. 582/2020 e successive modifiche ed integrazioni, integrato con i costi Comunali e i parametri di spettanza del Consiglio di Bacino in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC) a formare il Piano Economico Finanziario 2020, redatto in conformità all'appendice 1 del MTR, e di sostituire l'Allegato A di cui alla delibera di Assemblea di Bacino n. 11 del 30.11.2020 con l'**Allegato A** alla presente, che modifica il precedente solo per i costi Comunali del Comune di Caorle.

- 2) di approvare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione.